

# *Dal “Terzo assente” alla “Costituzione della Terra”: verso il paradigma federale globale<sup>1</sup>*

di Alberto Contu

«Il federalismo è la teorica della libertà,  
la sola possibile teorica della libertà»  
(C. Cattaneo)

SOMMARIO: I. Premessa biografico-culturale. – II. Le precondizioni teoriche per la definizione del paradigma garantista federale mondiale. – II.1. La controversa ricostruzione del concetto di «anarchia internazionale». – II.2. I lemmi «sovranità» e «cittadinanza» (e la loro demistificazione teorica). – II.3. L’ambigua natura giuridica multilevel dell’Unione Europea. – II.4. Universalismo, comunitarismo, multiculturalismo. – II.5. Pacifismo giuridico e sfera pubblica del mondo. – II.6. Per una definizione stipulativa di «sfera pubblica del mondo». – III. Assiomatologia del federalismo. – IV. Conclusioni aperte. – Appendice: Bibliografia degli scritti di Luigi Ferrajoli sul costituzionalismo globale.

---

<sup>1</sup> Al fine di non appesantire l’apparato delle note, si è scelto di citare tutte le opere di Ferrajoli senza l’indicazione del nome, e di riportare direttamente nel testo le citazioni tratte da *Principia Iuris* (di cui *infra*, alla nt. 17 per i criteri e le sigle adottate). I saggi che formano il presente volume riprendono le più sofisticate analisi di Ferrajoli contenute in fondamentali studi, a cui si rimanda ampiamente: *Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación*, con Juan Ruiz Manero, Editorial Trotta, Madrid 2012; 2° ed. 2015; ed. italiana: *Due modelli di costituzionalismo. Un dialogo sul diritto e sui diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016; *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*, Laterza, Roma-Bari 2013 (2° ed. 2016); *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, a cura di D. Ippolito e F. Mastromartino, Editoriale scientifica, Napoli 2015; *La democrazia costituzionale*, Il Mulino, Bologna 2016; *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi, Modena 2017; *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 2021; *Perché una Costituzione della Terra?* Giappichelli, Torino 2021; *Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano 2022.

## I. Premessa biografico-culturale

L'interesse teorico di Luigi Ferrajoli per il federalismo risale al 1987, con la relazione *Federalismo e ideologie sistemiche*, svolta in occasione del convegno internazionale *Radici storiche e prospettive del federalismo* dedicato alle celebrazioni per il centenario della morte del federalista sardo Giovanni Battista Tuveri (1815-1887)<sup>2</sup>. La circostanza non è episodica, e anzi coincide con un mutamento di paradigma avvertito da Ferrajoli come essenziale, e che infatti troverà una più compiuta elaborazione nell'ultima parte di *Diritto e ragione* (1989)<sup>3</sup>. In quel crinale, Ferrajoli sceglie di estendere l'ambito di primo riferimento (la riforma in senso garantista dell'ordinamento costituzionale italiano) ad una più complessiva teoria del garantismo costituzionale sovranazionale, che poi, nei molti sviluppi successivi, prende la forma del federalismo cosmopolitico. Tre elementi hanno tra gli altri contribuito ad affinare la teoria del garantismo, almeno a partire dal triennio 1987-1989: l'impatto con la storiografia del pensiero federalista sardista<sup>4</sup> e con *The Federalist*<sup>5</sup> (e con i progetti di elaborazione delle riforme costituzionali in senso federale)<sup>6</sup>; la definitiva sistematizzazione del nesso federalismo/garantismo<sup>7</sup>; l'esigenza di attualizzare la visione del fe-

---

<sup>2</sup> *Federalismo e ideologie sistemiche*, in AA.VV., *Radici storiche e prospettive del federalismo*, Pisano, Cagliari 1989, pp. 163-168 (ora nel presente volume). L'intervento di Ferrajoli è stato originato da una lettura critica della relazione di S. TAGLIAGAMBE, G. USAI, *Identità, autonomie e approccio sistemico alla politica* (ivi, pp. 47-84).

<sup>3</sup> *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1989 (ult. ed. 2022); tr. sp. *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, Editorial Trotta, Madrid 1995 (ult. ed. accr. 2018); tr. port. *Direito e razão. Teoria do garantismo penal*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo 2002 (ult. ed. accr. 2006).

<sup>4</sup> Per una sintesi più recente della tradizione federalista nel sardismo cfr. A. CONTU, *Enciclopedia del Sardismo*, vol. III, *Il pensiero federalista nella storia del Sardismo*, Condaghes, Cagliari 2024.

<sup>5</sup> [A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON], *The Federalist Papers: A Collection of Essays, written in favour of the New Constitution as agreed upon by the Federal Convention, september 17, 1787*, Mac Lean, New York 1788, 2 voll., tr. it. *Il Federalista*, a cura di M. D'Addio e G. Negri, Il Mulino, Bologna 1997(1° ed. it. A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, *Il Federalista (Commento alla Costituzione degli Stati Uniti). Raccolta di saggi scritti in difesa della Costituzione degli Stati Uniti d'America approvata il 17 settembre 1787 dalla Convenzione federale*, Nistri-Lischi, Pisa 1955; 2° ed., *Il Federalista*, a cura di M. D'Addio e G. Negri, Il Mulino, Bologna 1980; 4° ed., A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, *Il Federalista*, a cura di G. Sacerdoti Mariani, Giappichelli, Torino 1997).

<sup>6</sup> A. CONTU, *Il federalismo reticolare*, in "Quaderni bolotanesi", 21, 1995, pp. 67-101, ora in ID., *Interpretazioni del federalismo*, Condaghes, Cagliari in press.

<sup>7</sup> Esplicitamente riformulata in A. CONTU, *La sovranità illegittima. Teoria del garantismo, tu-*

deralismo cosmopolitico kantiano<sup>8</sup>, le indicazioni kelseniane intorno alla federazione mondiale<sup>9</sup>, e la coeva definizione del «Terzo assente» coniata da Bobbio proprio nel 1989<sup>10</sup>.

L'estensione del paradigma garantista secondo le declinazioni del «punto di vista esterno»<sup>11</sup> ha prodotto una innovazione nel pensiero filosofico-

---

*tela dei diritti fondamentali e prospettiva del federalismo*, in L. GIANFORMAGGIO (a cura di), *Le ragioni del garantismo*, op. cit., pp. 411-413, tr. sp. *La soberanía ilegítima. Teoría del garantismo, tutela de los derechos fundamentales y perspectiva del federalismo*, in L. GIANFORMAGGIO (a cargo de), *Las razones del garantismo*, op. cit., pp. 425-427, in riferimento alle quali lo stesso Ferrajoli ha riconosciuto che l'espressione «sovranità limitata» è, in effetti, «un'espressione significativa sul piano politico ma impropria su quello giuridico, ove corrisponde, a rigore, a una contraddizione in termini» (*Note critiche e autocritiche intorno alla discussione su Diritto e ragione*, ivi, p. 514, e tr. sp. *Notas críticas y autocríticas en torno a la discusión sobre "Derecho y Razón"*, in "Mas Derecho? Revista de Ciencias Jurídicas", II, 2001, e poi in L. GIANFORMAGGIO [a cargo de] *Las razones del garantismo*, op. cit.). Hanno colto, tra gli altri, il senso delle mie tesi esposte in *La soberanía ilegítima* A. GREPPI, *Una definición estructural de los derechos fundamentales en la obra de Luigi Ferrajoli*, in "Revista de la Facultad de Derecho de Mexico", 219-220, 1998, p. 199, e A. ALMEIDA ROCHA, *Direitos fundamentais e Garantismo Jurídico*, in "Anima", 1, 2009, p. 239. Si tratta di posizioni riconfermate anche successivamente da Ferrajoli nel saggio *La crisi della sovranità e il ruolo della filosofia politica*, in C. SINI, G. PALOMBELLA, A. BARATTA et alii, *Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità*, Dedalo, Bari 2001, pp. 147-155. Su questi temi cfr. A. CONTU, *La crisi della sovranità*, in "I Temi", 4, 1995, pp. 19-32 (ora in ID., *Interpretazioni del federalismo*, cit.).

<sup>8</sup>G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 1998, che documenta, testi alla mano, come la prospettiva kantiana sia riconducibile al federalismo e non a vaghe e indimostrate ipotesi confederaliste.

<sup>9</sup>H. KELSEN, *Peace Through Law*, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1944, tr. it. *La pace attraverso il diritto*, a cura di L. Ciaurro, Giappichelli, Torino 1990.

<sup>10</sup>N. BOBBIO, *Il Terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra*, a cura di P. Polito, Sonda, Torino 1989, in particolare p. 281, in cui Bobbio si riferisce alla necessità di una «trasformazione radicale dei rapporti tra gli stati» orientata a rendere «possibile un'unione permanente e universale di tutti i popoli della terra, tanto potente da scoraggiare ogni singolo paese dal difendere con la forza delle armi i propri pretesi diritti». In riferimento alla necessità di una definizione più perspicua del «terzo assente», esiste un carteggio tra me e Bobbio, nel quale il filosofo torinese riconosce che effettivamente la prospettiva ha a che fare con la «proposta (per ora utopica) di una democratizzazione compiuta del sistema internazionale. Si tratta proprio di quella federazione mondiale che le sta a cuore» (*Norberto Bobbio a Alberto Contu, Torino 20 ottobre 1989*, in A. CONTU, *Federalismo e liberaldemocrazia (con due lettere di Norberto Bobbio)*, in "Bollettino bibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna", 13, 1990, p. 186, ora in ID., *Le ragioni del federalismo*, Istituto Bellieni, Sassari 1992 [ma 1993], p. 167, e in Centro Studi Piero Gobetti, *Fondo Norberto Bobbio (1925-2004)*, Sala Archivio Bobbio – Inventario – Stanza Epistolario 1925-2004, pp. 613-872 del catalogo *online*, n. 2083 CONTU, ALBERTO 1989-2003, faldone 372, Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio, p. 667 dell'Inventario *online*. Sulla formazione e la catalogazione del Fondo cfr. P. POLITO, *Norberto Bobbio tra le sue carte*, in "Nuova Antologia", n. 2239, luglio-settembre 2006, pp. 67-77.

<sup>11</sup>Sulla distinzione tra federalismo «interno» (o «infra-nazionale») e federalismo «esterno»

giuridico di Ferrajoli, e ha introdotto nella cultura giuridica italiana e internazionale un tema sino ad allora negletto, o al massimo considerato estraneo alla tradizione costituzionale paleo-positivistica, che soprattutto in Italia ha preso la forma della mistica unitaristica risorgimentale<sup>12</sup>. Sino a *Diritto e ragione*, la cultura giuridica italiana è apparsa ancorata alla definizione del modello giacobino, prodotto sia dalla sconfitta del pensiero federalista risorgimentale (e in particolare della filosofia politica di Cattaneo), sia dalla successiva sconfitta dell'opzione federalista in sede di Assemblea Costituente<sup>13</sup>. La vischiosità del paradigma unitaristico ha rallentato la sensibilità intorno ai temi della stessa definizione costituzionale dell'Europa, che solo dopo il Trattato di Maastricht, e l'evidenza di una integrazione intra-ordinamentale fondata sulla immediata esecutività delle norme comunitarie, ha portato la cultura giuridica a interrogarsi non solo sull'aporìa di una dimensione comunitaria fondata sul paradigma internazionalistico del Trattato, ma a ripensare all'attualità del *Manifesto di Ventotene*<sup>14</sup>, e quindi alla necessità di operare il passaggio storico dalla integrazione internazionalistica alla integrazione costituzionale. E mentre il cosiddetto federalismo europeo ha trovato quanto meno una plausibilità teorica, l'ipotesi di una riforma dell'Italia in senso federale (il cosiddetto «punto di vista interno») è stata espunta dall'orizzonte della cultura giuridica italiana, ed è infine diventato un tema massimamente divisivo con l'avvento delle pseudo-teorie federaliste di Gianfranco Miglio<sup>15</sup>. In un clima caratterizzato dal-

---

(in un'accezione che oscilla tra il «progetto di federazione europea» e lo «stato universale») cfr. N. BOBBIO, *Introduzione* a S. TRENTIN, *Federalismo e libertà. Scritti teorici 1935-1943*, a cura di N. Bobbio, Marsilio, Venezia 1987, soprattutto pp. IX-XIV.

<sup>12</sup> Su cui cfr. le incisive pagine dello stesso Ferrajoli: *Scienze giuridiche*, in C. STAJANO (a cura di), *La cultura italiana del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 559-597, ora con il titolo *Saggio sulla cultura giuridica italiana del Novecento*, in ID., *La cultura giuridica italiana nell'Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 3-80. L'edizione 1999 è ora anche in tr. portoghese, *Cultura jurídica e a filosofia analítica no seculo XX*, Saraiva, São Paulo 2000.

<sup>13</sup> Su cui cfr. A. CONTU, *Enciclopedia del Sardismo*, cit., vol. I, *Il pensiero sardista*, Conda ghes, Cagliari 2024.

<sup>14</sup> A. SPINELLI, E. ROSSI, *Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto*, ciclostile, Ventotene 1941-1942, poi in ed. clandestina, con il titolo *Problemi della federazione europea*, a cura di E. Colomi, Società Anonima Poligrafica Italiana, Roma 1944, e infine, con il titolo *Il Manifesto di Ventotene*, Guida, Napoli 1982.

<sup>15</sup> Di G. MIGLIO cfr., *ex pluris*, *Le regolarità della politica*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1988; *Una Costituzione per i prossimi trent'anni. Intervista sulla Terza Repubblica*, Laterza, Roma-Bari 1990; *Per un'Italia Federale*, Il Sole 24 Ore, Milano 1990; *Come cambiare. Le mie riforme*, Mondadori, Milano 1992, a cui vanno aggiunti *Scritti politici*, a cura di L. Bassani, Pagine, Roma 2016; *Modello di Costituzione Federale per gli italiani*, Fondazione per un'Italia Federale, Milano 1995, nuova ed. Giappichelli, Torino 2017; *Federalismo, pro e contro*, Mondadori, Milano

la confusione tra i concetti, dalla giustapposizione di storiografie e modelli teorici che hanno mescolato assieme i temi dell'autonomismo con i temi del federalismo sino a confluire nell'equivoca definizione di «federalismo amministrativo» riferita alla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione<sup>16</sup>, e nella *reductio* della prospettiva federalista al solo punto di vista interno, di conseguenza la proiezione del punto di vista esterno è stata relegata al regno delle utopie innocue e insignificanti.

Se si seguono in una prospettiva diacronica gli sviluppi del pensiero teorico di Ferrajoli, emerge un progressivo processo di chiarificazione intorno alla dimensione giuridico-costituzionale del federalismo cosmopolitico (e, in parallelo, del federalismo europeo), accompagnato da argomenti cogenti legati ai temi ineludibili dell'anomia internazionale e dei processi globali che hanno reso ormai aporetiche le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali relegate al solo ambito statalnazionale. Nel ventennio 1987-2007 la questione federalista è stata declinata da Ferrajoli tramite l'uso atecnico di espressioni ad alta densità retorico-politica: «diritto internazionale cosmopolitico»; «costituzionalismo globale»; «diritto mondiale»; «sfera pubblica del mondo»; «federalismo mondiale», e altre omologhe, con ogni probabilità scelte per non incasellare e irrigidire le proposte intorno al punto di vista esterno tramite il sistematico ricorso al paradigma federale. Il 2007 segna una data fondamentale nella maturazione teorica della visione federalista di Ferrajoli, della quale è proposta una completa assiomatizzazione nel capolavoro teorico-giuridico *Principia Iuris*<sup>17</sup>, oggetto di analisi da parte di numerosi volumi collettanei<sup>18</sup> (su cui *infra*, § III),

---

1996; *Federalismi falsi e degenerati*, Sperling & Kupfer, Milano 1997. Sul punto cfr. le critiche allo pseudo-federalismo leghista/migliano provenienti dal punto di vista sardista in C. SOLINAS, *Fenomenologia del Sardismo. Cento anni di ideologia e prassi politiche*, Giappichelli, Torino 2022, pp. 137-142.

<sup>16</sup>Su cui cfr. A. CONTU, *Il federalismo preso sul serio*, in AA.VV., *Quale sovranità? Autonomia, Federalismo, Indipendenza*, "Camineras", 1, 2010, pp. 77-89, ora in ID., *Interpretazioni del federalismo*, cit.

<sup>17</sup>*Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. 1, *Teoria del diritto*; vol. 2, *Teoria della democrazia*; vol. 3, *La sintassi del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2007 (e tr. spagnola, *Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia*, 3 voll., Trotta, Madrid 2011). Le citazioni saranno riportate direttamente nel testo con le seguenti sigle seguite dalle indicazioni delle pagine corrispondenti: il vol. 1 sarà citato come PI/1; il vol. 2 sarà citato come PI/2; il vol. 3 sarà citato come PI/3.

<sup>18</sup>T. MAZZARESE (a cura di), *Derecho y democracia constitucional. Una discusión sobre Principia iuris de Luigi Ferrajoli*, in "Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho", n.31, 2008, pp.201-433; C. SARZOTTI (a cura di), *Principia iuris. La democrazia presa sul serio*, in "Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", 2008, 3, pp. 7-103; P. DI LUCIA (a cura di), *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, Edizioni Universi-

che segna il definitivo assestamento del passaggio dal garantismo penale (approfondito sin dagli anni Sessanta e Settanta tramite l'approfondimento di temi centrali, quali il «diritto penale minimo» o il ruolo dell'ordine giudiziario nell'applicazione dei principi costituzionali)<sup>19</sup>, al garantismo costituzionale federale. A partire da *Diritto e ragione*, Ferrajoli appare impegnato a demistificare la tradizionale nozione giuspubblicistica di «sovranità», culminata nell'affascinante affresco storico e filosofico-giuridico del volume *La sovranità nel mondo moderno* (1995)<sup>20</sup>, e poi via via sviluppato con diversificate motivazioni teoriche in una miriade di saggi, parte dei quali sono oggi raccolti nel presente volume. Del resto, la definitiva formalizzazione del paradigma federale garantista è stata accompagnata, in parallelo, dalla demistificazione del concetto di «cittadinanza» e di «demos», e dalla ridefinizione dei complessi problemi dell'«anarchia internazionale», della dimensione multilevel in rapporto alla garanzia dei diritti fondamentali, e della stessa configurazione giuridica dell'Unione Europea (su cui *infra*, § II).

L'interpretazione del paradigma federale mondiale all'interno degli schemi giuridici del costituzionalismo garantista rappresenta uno dei grandi meriti ascrivibili a Ferrajoli, che ha così sottratto la questione federalista alla retorica utopistica che, sin dal 1948, ha condizionato la cultura giuridi-

---

tarie di Lettere Economia Diritto (LED), Milano 2011; S. ANASTASIA (a cura di), *Diritto e democrazia nella teoria di Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino 2011; D. CASTIGLIONE (a cura di), *Symposium on Luigi Ferrajoli's theory of law and constitutional democracy*, in "Res publica", vol. 17, n. 4, 2011, Part II: *Principia iuris: A Theory of law and Constitutional Democracy*, pp. 343-368; L. BACCELLI (a cura di), *More geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino 2012; *Congreso sobre "Principia iuris" de Luigi Ferrajoli (Universitat de València, 25-26 de abril de 2012)* in "Anuario de Filosofía del Derecho", tomo XXIX, 2013, pp. 13-232.

<sup>19</sup>La *summa* della teoria del garantismo penale è ora disponibile in *Escritos sobre derecho penal. Nacimiento, evolución y estado actual del garantismo penal*, coordinator Nicolás Guzmán, Hammurabi, Buenos Aires vol. I, 2013; vol. II, 2013, vol. III, 2018; vol. IV, 2021, da integrare con *Derecho penal mínimo y otros ensayos*, Cedh (Comisión Estatal de Derechos Humanos"), Mexico 2006; *Garantismo penal*, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2006; *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, a cura di D. Ippolito e S. Spina, Editoriale Scientifica, Napoli 2014; *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 2023.

<sup>20</sup>*La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Anabasi, Milano 1995 (2° ed. Laterza, Roma-Bari 1997, da cui si citerà *infra*; tr. portoghese *A soberania no mundo moderno*, Martins Fontes, São Paulo 2002), poi, con il titolo *La sovranità nel mondo moderno. Crisi e metamorfosi*, in M. BASCIU (a cura di), *Quaderni della "Rivista internazionale di filosofia del diritto"*, n. 2, *Crisi e metamorfosi della sovranità*. Atti del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica (Trento, 29-30 settembre 1994), Giuffrè, Milano 1996, pp. 19-73. Il primo nucleo della riflessione sulla sovranità si trova in *L'America, la conquista, il diritto. L'idea di sovranità nel mondo moderno*, in "Meridiana", 15, 1992, pp. 17-52.

ca italiana. Come si vedrà nel proseguo, e nel combinato disposto con i contenuti emergenti dall'altro volume di Ferrajoli, *Il futuro della democrazia costituzionale*<sup>21</sup>, la chiave di volta che ha originato la rivoluzione paradigmatica del costituzionalismo garantista è senza dubbio la coerente e stringente ridefinizione dello statuto dei diritti fondamentali, che ha trovato nel volume *Diritti fondamentali*<sup>22</sup>, e in altri importanti successivi saggi collaterali (parte dei quali raccolti nel citato *Il futuro della democrazia costituzionale*), ulteriori elementi di chiarificazione indispensabili per fondare le ragioni del federalismo garantista mondiale. È in questa prospettiva che si misura uno dei grandi meriti di Ferrajoli, vale a dire l'impulso a reinterpretare il vecchio paradigma paleo-giuspositivistico della Costituzione programmatica (o «principalista»), supportata per altre vie dal ruolo egemonico della *Reine Rechtslehre* kelseniana (correlato sia alla particolare teoria dell'interpretazione, riconducibile al paradigma dello Stato legislativo, sia dalla identificazione normativistica di vigenza e vigore, ricollegabile alla particolare interpretazione kelseniana dei diritti fondamentali in chiave di principi etico-politici)<sup>23</sup>, e dall'indubbio autorevole ruolo assunto da Bobbio nella diffusione di Kelsen presso la cultura giuridica italiana. La teorizzazione della necessaria divaricazione deontica tra validità e vigore conseguente alla istituzione di un modello di Costituzione rigida, ha implicato la stessa ridefinizione degli ambiti di applicazione dei canoni ermeneutico-giuridici in funzione della tutela del principio illuministico-garantistico della separazione dei poteri, e ha imposto al dibattito le ragioni stringenti della critica al modello sostanzialistico del «costituzionalismo principalista», fonte di notevoli aporie non solo in ordine alla definizione dei diritti fondamentali, ma alla stessa visione del creazionismo giudiziario che attraversa in parallelo le più diverse correnti dell'ermeneutica costituzionale (ermeneutica giuridica d'ispirazione ontologica; kelsenismo paleo-giuspositivistico; neocostituzionalismo etico; neo-pandettismo; realismo giuridico), le quali tutte conducono all'indebolimento delle garanzie giudiziarie e alla messa in discussione dello stesso paradigma liberale e garantista della separazione dei poteri<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> *Il futuro della democrazia costituzionale*, cit.

<sup>22</sup> *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp.378; 2° ed. 2002; 3° ed. 2008; tr. sp. *Los fundamentos de los derechos fundamentales. Debate con Luca Baccelli, Michelangelo Bovero, Riccardo Guastini, Mario Jori, Anna Pintore, Ermanno Vitale, Danilo Zolo*, edición de An. de Cabo y G. Pisarello, Editorial Trotta, Madrid 2001; 5° ed. 2013.

<sup>23</sup> Una efficace sintesi della questione si trova in *Costituzionalismo principalista e costituzionalismo garantista*, in "Giurisprudenza costituzionale", 3, 2010, pp. 2771-2816, ora in *Il futuro della democrazia costituzionale*, cit.

<sup>24</sup> N. BOBBIO, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Esi, Napoli 1992, nuova ed. a cura di T. Greco, Giappichelli, Torino 2014.

La definitiva consacrazione di una compiuta teoria del garantismo federalista mondiale è oggi resa fruibile dalla teoria assiomaticizzata del diritto e della democrazia così come articolata nel monumentale *Principia Iuris*. Tuttavia, l'analisi risulterebbe incompleta se in parallelo non si estendesse la disamina della visione di Ferrajoli relativa ai principali snodi teorici che, tutti insieme, formano una compiuta e coerente teoria del garantismo costituzionale (interno ed esterno), che a sua volta, proprio in ragione del nuovo paradigma del costituzionalismo rigido, implica una visione *lato sensu* «militante» della filosofia del diritto (e in genere della cultura giuridica), che per troppo tempo, complice anche la difesa della avalutatività della scienza giuridica di matrice kelseniana, e rafforzata e difesa da Bobbio, ha eluso le nuove sfide prodotte dalla fisiologica divaricazione deontica validità/vigore, la quale oggi al contrario richiede un impegno intorno ai valori costituzionali tradotti nella costituzionalizzazione dei diritti fondamentali<sup>25</sup>.

Semplificando al massimo, i saggi contenuti in *Per una sfera pubblica del mondo* si articolano intorno a tre temi cruciali: la decostruzione della metafisica giuridica tradotta nel concetto di «sovranità»; la definizione del concetto di «anarchia internazionale»; il problema della guerra e le vie della pace (che palesemente parafrasa il fortunatissimo volume di Bobbio). All'interno di questa fondamentale tripartizione trovano poi collocazione i problemi relativi alla definizione giuridica della natura ibrida con cui oggi opera la Unione Europea; il rapporto universalismo/comunitarismo (con particolare riferimento alla decostruzione del paradigma corrente relativo alle nozioni di *demos* e di *cittadinanza*); l'articolata definizione di «sfera pubblica del mondo» (tutti discussi *infra*, § II). Seguono poi le riflessioni

---

<sup>25</sup> Per una critica del concetto di avalutatività in Bobbio cfr. i seguenti saggi: *Ragione, diritto e democrazia nel pensiero di Norberto Bobbio* (laudatio di Norberto Bobbio, in occasione della laurea *honoris causa* in Giurisprudenza nell'Università di Camerino, 29 maggio 1997), in L. FERRAJOLI e P. DI LUCIA (a cura di), *Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio*, Giappichelli, Torino 1999, pp. 5-14; *L'itinerario di Norberto Bobbio, dalla teoria generale del diritto alla teoria della democrazia*, in "Teoria politica", 2004, n. 3, pp. 127-143; *Diritto e democrazia nel pensiero di Norberto Bobbio*, in AA.VV., *Norberto Bobbio, maestro di democrazia e di libertà*, Cittadella Editrice, Assisi 2005, pp. 85-123; *Prefazione* a N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto* (1938), Giuffrè, Milano 2006, pp. XI-XXI; *Norberto Bobbio, teorico del diritto e della democrazia*, in "Filosofia politica", 2010, n. 3, pp. 447-465; *Prefazione* a N. BOBBIO, *Giustizialismo e positivismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. V-XVIII; *Norberto Bobbio*, voce del *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Corsete, A. Mattone, M.N. Miletti, Il Mulino, Bologna 2013, vol. I, pp. 267-271; *Norberto Bobbio nel ricordo di Mario G. Losano*, in "Politeia", n. 134, 2019, pp. 186-190; *Prefazione* a C. PIANCIOLA, *La persona laica. Norberto Bobbio nel Novecento filosofico. Con sei testi di Bobbio su fenomenologia, esistenzialismo, empirismo*, Bibliion Edizioni, Milano 2022, pp. 189-206.

conclusive intorno al passaggio dalla nozione generale di «sfera pubblica del mondo» alla definizione di «Costituzione della Terra» articolata secondo un chiaro indirizzo federalista.

## II. *Le precondizioni teoriche per la definizione del paradigma garantista federale mondiale*

### II.1. *La controversa ricostruzione del concetto di «anarchia internazionale»*

Il presupposto di base che rende indispensabile e ineludibile la riforma del diritto internazionale nella prospettiva del federalismo cosmopolitico è dato dal punto di partenza – il concetto di «anarchia internazionale» – ricostruito per analogia a partire dalla metafora hobbesiana dello stato di natura funestato dal paradigma primitivistico dell'*homo hominis lupus*, le cui relazioni, calate in un contesto caratterizzato da una radicale anomia, produce il fenomeno del *bellum omnium contra omnes*. Così come l'*anomia interna* ha portato alla nascita del soggetto «artificiale»– Stato moderno–*Leviathan* su basi dichiaratamente ricondotte alla *fictio* del contrattualismo giusnaturalista<sup>26</sup>, destinatario della funzione storica di porre fine allo stato di guerra endemica permanente<sup>27</sup>, allo stesso modo, secondo un chiaro procedimento analogico, oggi la comunità internazionale degli Stati-«lupi artificiali» appare, su scala maggiore, altrettanto sregolata e anomica, e perciò produce il fenomeno speculare dell'anarchia internazionale in quanto ancora manca la costruzione della federazione mondiale artificiale, destinataria della funzione storica attuale di porre fine, e soprattutto di prevenire la guerra finale.

Solo se si considerano tutte le implicazioni della metafora-«anarchia» è possibile cogliere il senso profondo della valutazione che Ferrajoli propone

---

<sup>26</sup> T. HOBBS, *Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Common-wealth, Ecclesiastic and Civil*, Crooke, London 1651, tr. it. *Leviatano, o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 5, 101-103, 177 e 223.

<sup>27</sup> J. LOCKE, *Two Treatises of Government. In the former the false principles and foundation of Sir Robert Filmer and his followers are detected and overthrown; the latter is an essay concerning the true original, extent and end of civil government*, Churchill, London 1690, tr. it. *Due Trattati sul Governo*, in ID., *Due Trattati sul Governo e altri scritti politici*, a cura di L. Pareyson, Utet, Torino 1960, pp. 338-339

per definire la necessità di ripensare il diritto internazionale, kelsenianamente considerato come «ordinamento giuridico primitivo»<sup>28</sup> in quanto caratterizzato da un alto grado di ineffettività delle garanzie idonee a tutelare i diritti fondamentali nella loro logica proiezione sovranazionale, e di conseguenza ad attualizzare con idonei strumenti costituzionalistico-garantistici mondiali il valore kantiano della «pace perpetua» minacciata dalle guerre. Trattandosi di una prospettiva teorico-generale, non avrebbe senso dissertare in ordine alla congruità delle citazioni testuali, e alla trasponibilità delle categorie filosofico-politiche hobbesiane e kantiane nell'assiologia federalista di Ferrajoli. La storiografia appare sempre correlata in funzione servente rispetto alla legittimazione di argomenti teorico-generalisti, e perciò svolge la duplice funzione di agire come dispositivo retorico nobilitante, e di cogliere il senso della prospettiva storica sempre presente in ogni progetto attuale di riforma costituzionale. La necessitata opera di ri-contestualizzazione delle categorie filosofico-politiche (che tra l'altro caratterizza il monumentale apparato citazionistico di *Diritto e ragione*), è strumentale rispetto allo sviluppo di una coerente prospettiva fondata sul nesso inscindibile garantismo/costituzionalismo, che oggi appare unicamente codificato solo nel contesto vigente del punto di vista interno, ma che appare assente nella definizione del diritto internazionale attuale. Sotto questi profili, la metafora bobbiana del «Terzo assente» rappresenta una felice sintesi che rimanda alla necessità di dare forma giuridico-costituzionale a un progetto che ha l'ambizione di proporre una *pars construens* attualizzante, fondata sui principi del federalismo pacifista kantiano, e sfociante in una architettura costituzionale basata su una coerente estensione del paradigma del costituzionalismo garantista nella sua proiezione esterna.

Anche Ferrajoli, come Bobbio, e ancor prima con il «maestro dei maestri» Gioele Solari<sup>29</sup>, ha ben presente la necessità di incorporare la lezione

---

<sup>28</sup> H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Deuticke, Wien 1960, tr. it. *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1966, p. 355.1 In senso conforme cfr. ID., *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Deuticke Verlag, Wien 1934, tr. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 2000, pp. 150-151; ID., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, op. cit., pp. 332-337 e 360-361; ID., *Diritto e pace nelle relazioni internazionali*, op. cit., pp. 49-55; ID., *The Essence of International Law*, in K.W. DEUTSCH, S. HOFFMANN (ed. by), *The Relevance of International Law. Essays in Honor of Leo Gross*, Schenkman Publishing Company, Cambridge (Mass.) 1968, p. 67.

<sup>29</sup> Secondo la fortunata definizione di F. BARBANO, «Gioele Solari il maestro dei maestri» (*Note e discussioni*), in «Il pensiero politico», 2, maggio-agosto 1998, pp. 356-361, poi ripresa da C. CAVALLARI, *Gioele Solari maestro dei maestri. La sua eredità nel patrimonio documentario dell'Università di Torino*, Vecchiarelli, Torino 2023.